



Commento concernente la modifica dell'ordinanza sulla promozione dello sport

Macolin, 2 giugno 2021

1. Punti essenziali del progetto

Già con l'ordinanza COVID-19 sport del 20 marzo 2020 (RS 415.021) sono state adottate le prime misure di accompagnamento per attenuare gli effetti negativi causati dall'epidemia di COVID-19 al settore sportivo. Il 13 maggio 2020 sono state ampliate e infine, con modifica del 20 maggio 2020 (RU 2020 1757), trasposte a livello di ordinanza. L'ordinanza sulla promozione dello sport (OPSp; RS 415.01) è stata allora integrata in modo puntuale e temporaneo. La durata di validità delle disposizioni introdotte è limitata al 31 dicembre 2021.

Il presente progetto di ordinanza si ispira alle disposizioni introdotte all'epoca e contiene norme che continuano a essere necessarie per attenuare le conseguenze dei provvedimenti della Confederazione, legati all'epidemia, in materia di gioventù e sport (G+S) e Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM).

2. Commento ai singoli articoli

Articolo 20 capoverso 4

In ragione del divieto di insegnamento in presenza e di assembramenti, corsi di formazione e di perfezionamento G+S non hanno potuto svolgersi o hanno potuto svolgersi soltanto in misura limitata. Neanche con l'organizzazione di moduli di perfezionamento virtuali è stato possibile fornire un'offerta sufficientemente ampia. Una parte dei quadri G+S non è stata in grado di adempiere il proprio obbligo di frequentare corsi di perfezionamento. Con la presente normativa si intende prorogare l'abilitazione a svolgere attività per i monitori G+S, il cui riconoscimento cesserebbe il 1° gennaio 2022. L'abilitazione per dirigere offerte G+S nelle società e federazioni costituisce un requisito imprescindibile per la concessione di sussidi. Soltanto se è soddisfatto gli organizzatori di offerte G+S possono attivare contributi G+S.

Con la presente normativa non si proroga l'abilitazione a svolgere attività di quei monitori G+S che hanno completato con successo l'ultima formazione o l'ultimo perfezionamento nel 2018 o prima. Quest'anno (2021) detti monitori devono seguire un perfezionamento per continuare a rimanere abili a svolgere attività a partire dal 2022

Tale soluzione differenziata impedisce che dopo l'epidemia tutti i monitori G+S debbano frequentare contemporaneamente corsi e moduli di perfezionamento. Con le risorse disponibili

(infrastrutture, capicorso ecc.) non si potrebbe soddisfare una siffatta richiesta.

Articolo 22 capoverso 2^{bis}

In vigore fino alla fine di quest'anno, l'articolo 22 capoverso 2^{bis} prevede che se a seguito dei provvedimenti della Confederazione per la lotta al coronavirus non si raggiunge il numero minimo di allenamenti nell'ambito di un corso G+S, le attività effettivamente svolte siano sostenute con gli usuali contributi. Il presente articolo rimarrà invariato fino alla fine del 2022, dato che gli organizzatori delle offerte G+S non si rifanno al calendario annuale, ma a quello inerente alla stagione delle rispettive discipline sportive. Molte delle offerte G+S durano quindi oltre il 31 dicembre.

Articolo 23a Contributi speciali

L'articolo 23a OPSPo è in vigore fino al 31 dicembre 2021. A livello materiale, esso si limita tuttavia al pagamento di contributi speciali per il 2020. È pertanto sostituito da una normativa analoga che consente di erogare agli organizzatori di offerte G+S un contributo speciale per il 2021.

Capoverso 2: ne hanno diritto gli organizzatori di offerte G+S che nel 2021 svolgono attività sportive per bambini e giovani. Per limitare le offerte G+S al periodo contabile 2021, fa fede il periodo dal 1° gennaio 2021 al 26 dicembre 2021. Si può rinunciare alla presentazione di una richiesta da parte delle organizzazioni poiché l'UFSPo può verificare direttamente i presupposti del diritto sulla scorta delle attività G+S registrate nella banca dati nazionale nel campo dello sport (BDNS). Da quest'ultima si può inoltre evincere per quale periodo è stato annunciato e autorizzato lo svolgimento di un corso G+S o di un campo G+S. La data del 26 dicembre 2021 risulta da ragioni logico-sistemiche della BDNS, nella quale vengono amministrate offerte G+S e calcolati sussidi. Le offerte sono legate a durate minime calcolate in settimane, cosicché la chiusura di un'offerta è datata sempre alla domenica seguente l'ultima attività. La data scelta lascia il tempo necessario per esaminare le richieste di sussidio e per disporre il contributo speciale a carico del credito di promozione nel 2021.

Capoverso 3: poiché, a seguito dei provvedimenti adottati dalla Confederazione contro il Coronavirus, nel 2020 tutti gli organizzatori G+S hanno potuto svolgere soltanto limitatamente le proprie attività G+S, il contributo speciale 2021 si basa su tutti i corsi G+S e i campi G+S chiusi nel 2019 dal pertinente organizzatore. Il tasso percentuale è uguale per tutti gli organizzatori.

Capoverso 4: se nel 2019 non hanno avuto luogo attività G+S, il contributo speciale 2021 si basa sulle attività del 2018.

Capoverso 5: nel caso di organizzatori che hanno svolto attività G+S per la prima volta nel 2020, il contributo speciale 2021 si basa su di esse.

Articolo 63a Adattamenti dei cicli di studio durante l'epidemia di COVID-19

Salvo che per un'eccezione, le disposizioni sono state riprese invariate dalla legge in vigore. Si è rinunciato unicamente alla possibilità in virtù della quale la direzione degli studi può consentire di ripetere una verifica delle competenze insufficiente già ripetuta se sono soddisfatti taluni presupposti.

Capoverso 1: il divieto di corsi in presenza nelle università ha fatto sì che cicli di studio e perfezionamenti o, in particolare, le relative verifiche delle competenze, non potessero essere svolti alla SUFSM in conformità con i principi su cui si fondano nell'ordinanza. Oltre al fatto di

adattare la forma delle verifiche delle competenze, vari eventi pratici, ad esempio, hanno dovuto essere rinviati al 2022. La SUFSM deve essere sempre in grado di reagire direttamente ai provvedimenti Covid-19 che la riguardano presi dalla Confederazione.

La presente disposizione consente alla SUFSM di adattare le basi per far fronte a eventuali pretese giuridiche degli studenti.

Capoversi 2 e 3: se gli studenti devono adattare il proprio piano di studi individuale in seguito ai provvedimenti COVID-19, vanno esentati dalle conseguenze finanziarie in merito agli emolumenti che solitamente sono connesse a ritiri, spostamenti ecc. Se a seguito di un impiego nel quadro dell'esercito, della protezione civile o del servizio civile sostitutivo comandato non hanno potuto prendere parte a lungo alle lezioni, gli studenti hanno il diritto di chiedere a posteriori il congedo per il semestre in corso. Il semestre in questione non è quindi computato alla durata complessiva degli studi. Di conseguenza, non vengono però neppure conferiti crediti ECTS per i corsi tenutisi durante questo semestre.
